

## Tariffa incentivante, Scambio sul Posto GSE e liquidazione eccedenze su impianti fotovoltaici domestici

**Vanno dichiarate le eccedenze di cui all'oggetto contabilizzate dal GSE per un impianto fotovoltaico? Se sì, vanno per cassa o competenza? Quale documentazione dobbiamo chiedere al cliente per capire se si tratta di contributo in conto scambio o di vera e propria vendita?**

---

### TARIFFA INCENTIVANTE 1°,2°,3°,4° CONTO ENERGIA: NON IMPONIBILE

Il sistema di incentivazione degli impianti fotovoltaici detto anche “Conto energia” nel corso degli anni, pur mantenendo le stesse caratteristiche, ha subito delle modifiche che hanno portato alla nascita del “Secondo conto energia”, del “Terzo conto energia” e del “Quarto conto energia”, che si differenziano tra di essi in quanto prevedono la corresponsione di un diverso importo della tariffa incentivante a seconda del periodo in cui gli impianti entrano in funzione. Con il “Quinto conto energia” il sistema di incentivazione cambia notevolmente con l'introduzione della tariffa omnicomprensiva.

L'utilizzo dell'impianto a soli fini privati si verifica ogni qualvolta il soggetto, persona fisica o ente non commerciale, produce energia elettrica esclusivamente per usi "domestici", di illuminazione, alimentazione di elettrodomestici, ecc.. In questo caso la tariffa incentivante (il contributo) non assume alcuna rilevanza, sia ai fini IVA, in assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi del tributo, sia ai fini delle imposte dirette, configurando un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali di cui all'articolo 6, comma 1, del TUIR.

Il soggetto che non utilizza direttamente, in tutto o in parte, l'energia prodotta può rendere disponibile nel sistema elettrico l'energia rimasta inutilizzata, attraverso due modalità: la vendita dell'energia al distributore, oppure (se l'impianto ha una potenza fino a 20 kw) il c.d. "servizio di scambio sul posto".

---


### SCAMBIO SUL POSTO: LA TASSAZIONE DELLE SOLE ECCEDENZE LIQUIDATE

Nell'ipotesi di "**scambio sul posto**", il soggetto che ne usufruisce non può vendere direttamente l'energia elettrica prodotta in eccesso. L'energia non utilizzata ed immessa in rete genera a favore del soggetto responsabile un credito in termini di energia nei confronti del gestore della rete, che viene rimborsato dal GSE al soggetto responsabile fino al valore del costo dell'energia sostenuto presso il proprio fornitore (es. Enel Energia). Il rimborso avviene tramite degli acconti "contributi in conto scambio" ed un conguaglio finale "conguaglio contributi in conto scambio": tali rimborsi non costituiscono pertanto reddito.

**Quando invece, il valore di energia prodotta e non autoconsumata superiore al costo sostenuto per l'acquisto dell'energia elettrica presso il proprio fornitore, l'[art. 27 comma 45 della Legge n. 99/2009](#) ha previsto la possibilità per il contribuente di scegliere tra:**

- il riporto ed utilizzo del credito nei periodi successivi
- **o la liquidazione delle eccedenze: tale scelta va palesata con relativa opzione da comunicare al Gestore, imponibile fiscalmente.**

Per verificare se il titolare dell'impianto ha optato per la liquidazione seguire questi step nel [sito GSE](#) -> servizi -> Scambio sul posto:



The screenshot shows the GSE 'Area Clienti' interface. At the top, there is a navigation bar with 'HOME', 'SERVIZI', 'MISURE PNRR', 'CONTRATTI', and 'PAGAMENTI'. Below this, a dropdown menu is open for 'RINNOVABILI ELETTRICHE', showing 'SSP Scambio sul Posto'. The main content area is titled 'SCAMBIO SUL POSTO' and shows a breadcrumb trail: 'Sei in: HOME >> Contratti >> Elenco Contratti >> Trattamento Eccedenze'. Under 'Risultati', there is a note: 'Per l'anno di riferimento, sarà possibile modificare la scelta effettuata entro il giorno 31/01 dell'anno successivo'. A table follows with columns 'ANNO', 'SI DESIDERA CHE LE EVENTUALI ECCEDENZE SIANO LIQUIDATE?', and 'MODIFICA'. The table contains two rows: 2024 with 'NO' and 2023 with 'NO'. A red arrow points to the 'NO' value for 2023. On the left side of the screenshot, there are numbered steps: 1. CONTRATTI - CORRISPETTIVI - PAGAMENTI E FATTURE; 2. ELENCO CONTRATTI; 3. RICERCA. A red arrow also points to step 4, which is a bar chart icon.

In questo caso è indicato NO, quindi non ci sarà alcuna eccedenza da dichiarare: il contribuente ha optato per il riporto e utilizzo del credito negli anni successivi anziché la liquidazione.

Nel caso si opti per la liquidazione, i proventi derivanti dalla vendita dell'energia risultata esuberante rispetto al fabbisogno dell'utente (**liquidazione delle eccedenze**) rilevano fiscalmente come redditi diversi, in particolare, come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ([Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46 del 19 luglio 2007](#)).

La "liquidazione delle eccedenze", va dichiarata applicando il principio di cassa generalmente applicato in caso di reddito delle persone fisiche. La liquidazione delle eccedenze per gli impianti fotovoltaici domestici e di piccola taglia in regime di scambio sul posto è da considerarsi **reddito diverso e quindi deve essere indicato in dichiarazione nel quadro D rigo D5 codice 1 - Redditi da attività commerciali**

**non esercitate abitualmente** da dichiarare secondo il principio di cassa.

Tale eccedenza viene normalmente certificata dal GSE entro i primi mesi dell'anno successivo a quello nel quale è stata liquidata, con apposita comunicazione.

Dal 730/2025 il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate gli importi percepiti nell'anno precedente nell'ambito dello Scambio sul Posto. Di conseguenza, tali importi saranno disponibili all' interno della dichiarazione dei redditi **precompilata**.

**Come recuperare il prospetto delle eccedenze dal portale GSE**(si noti che la certificazione non sarà presente qualora non vi siano state eccedenze da liquidare):

1. Accedere all'Area Clienti GSE e Seleziona il servizio “SSP - Scambio sul Posto”.
2. Cliccare sul menu di navigazione “COMUNICAZIONI”.
3. Cliccare su “RICERCA”: nella tabella dei risultati troverai il prospetto “LIQUIDAZIONE ECCEDENZE ANNO” (seguito dall'anno di riferimento) che riepiloga le Eccedenze SSP riconosciute.



Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.  
 Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs 79/99  
 Cap. Soc. Euro 26.000.000,00 i.v. - R.E.A. di Roma n. 918934  
 Sede Legale: Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma  
 Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n.05754381001

**SCAMBIO SUL POSTO**  
 ECCEDENZE AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 45, L.99 DEL 23/07/2009 - Delib. ARG/elt n° 186/09

ANNO: 2023

COGNOME E NOME:

CODICE FISCALE:

CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO SSP0008003	IMPORTO €
<b>ECCEDENZE</b>	1.115,29 €

### TARIFFA INCENTIVANTE DEL 5° CONTO ENERGIA: IMPONIBILE LA TARIFFA OMNICOMPRESIVA

Per gli impianti al servizio dell'abitazione di potenza non superiore a 20 Kw sono previste, **in base al quinto conto energia**, due forme incentivanti:

- il premio per l'autoconsumo
- la tariffa omnicomprensiva.

Seppure in modo indistinto, la tariffa omnicomprensiva prevede sia una quota incentivante che un corrispettivo per la vendita dell'energia prodotta in misura eccedente il proprio fabbisogno ed immessa in rete (risoluzione 88/E del 2010). **Di conseguenza la tariffa omnicomprensiva costituisce reddito da attività commerciale svolta in forma occasionale (lettera i, articolo 67, Tuir) ed andrà dichiarato, con**

**il codice 1, nel quadro D, rigo D5, del modello 730.**

Nel caso in cui si sia optato per la liquidazione dell'eccedenza, l'importo ricevuto, come previsto da delibera Aeeg Arg/elt 186/09 del 9 dicembre 2009, non va considerato parte del contributo in conto scambio (che in base alla [Risoluzione dell'Agenzia Entrate n. 13 del 20 gennaio 2009](#) non rileva ai fini fiscali) e deve invece essere inquadrato quale ricchezza aggiuntiva con natura reddituale anche per le persone fisiche titolari di impianti di potenza fino a 20 kW asserviti ad abitazione/sede.

**La tariffa incentivante non è da confondersi con il [Conto termico](#).**